



PARCO EOLICO OFFSHORE DI GELA



COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GELA IN MERITO ALLA RADA DI GELA

			<i>Manuela Rosa</i>	<i>Venturini</i>	<i>Sammartano</i>
00	31/07/2006	EMISSIONE	LA ROSA	VENTURINI	SAMMARTANO
REV	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato
Autorizzazione Emissione					



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
Ufficio Circondariale Marittimo
Gela

Prot. nr. 9829 /Sez. Tecnica

Gela, _____

30 SET 2003

P.d.c.: C°2^Cl.Np. RUSSO 0933/917755

Al HdPA S.r.l.
Holding di Partecipazione per l'Ambiente
Via Principe Umberto, 230
96011 AUGUSTA
nr. fax 0931/971395

OGGETTO: Informazioni riguardanti la rada di Gela.

Riferimento fax nr. s.n. del 24/09/2003 di codesta Società.

In esito alla nota che si riscontra si trasmette, in allegato, copia dell'ordinanza nr. 03/2003 del 15/03/2003 di questo Ufficio relativa all'individuazione delle zone di ancoraggio della rada di Gela.

Circa la presenza di condotte sottomarine correnti lungo le piattaforme petrolifere codesta Società potrà fare riferimento alla cartografia ufficiale in particolare al piano nautico della rada di Gela. Relativamente alla presenza del metanodotto Gela/Libia e di relitti arcaici, dovrà essere considerata un'area di interdizione ad immediato confine della rada distante circa due miglia in direzione di levante per una distanza dalla costa di sette miglia marine.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco IACONO



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GELA

ORDINANZA N° 03/2003

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

-VISTA: la legge n. 1447 del 19.12.1956 emanata in applicazione della Convenzione Internazionale del 14.03.1884, ed inserita con limitate modifiche nel Testo Unico approvato con D.P.R. n. 156 del 29.03.1973, che punisce il Comandante di Nave che, salvo casi di forza maggiore, getta l'ancora o cala sul fondo attrezzi da pesca a distanza minore di un quarto di miglio nautico (463 metri) da cavi telegrafici o telefonici sottomarini, o che non dà notizia, alle Autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo, dell'avvenuto danneggiamento dei suddetti cavi sottomarini di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo (carte nautiche, ordinanze dell'Autorità Marittima, Pubblicazioni Nautiche ecc.), nonché la legge n. 1658 del 08.12.1961, ratificante la Convenzione Internazionale del 1958, detta "d'Alto Mare" che ha esteso tali prescrizioni ai cavi elettrici, oleodotti e gasdotti sottomarini;

-VISTO: l'A.N. n°8 della pubblicazione dell'Istituto Idrografico della Marina I.I.3146 "Premessa agli avvisi ai naviganti 2001 e avvisi ai naviganti di carattere generale";

AVUTO RIGUARDO: ai contenuti del D.P.R. n°886 del 24.05.1979 ed in particolare alle indicazioni di cui all'art.28 del medesimo Decreto;

-VISTO: L'Atto di Sottomissione n.01/02 redatto in data 13.08.2002, con il quale la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle autorizza la Soc. GREEN STREAM S.p.a. - con sede a S. Donato Milanese, Via Emilia n°1 - ad occupare uno specchio acqueo pari a mq.25.511 circa allo scopo di realizzarvi un metanodotto collegante la Libia e Gela;

- VISTA: la nota prot. GR/17 datata 05.03.2003 della Soc. GREEN STREAM S.p.a. con la quale si comunica che, a far data della terza decade del mese di marzo 2003, inizieranno le attività propedeutiche alla posa del metanodotto (bonifica della zona dalla presenza di eventuali ordigni bellici) seguite dalla posa dello stesso;

RITENUTO: di dovere adeguare il contenuto dell'ordinanza n° 06/2002 in data 16.05.2002 del Capo del Circondario Marittimo di Gela, che individua le zone di fonda delle navi nella Rada e nel Porto di Gela alle prescrizioni dettate dalle sopra citate disposizioni normative; ed in particolare modificare la zona di ancoraggio "GOLF" che risulta interessata dall'attraversamento del realizzando metanodotto;

-RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti di competenza di questo Ufficio per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la prevenzione di danni a persone, a cose, ed all'ambiente nella zona di mare ricadente all'interno della Rada di Gela;

-VISTI: gli artt. 17, 18, 30, 62, 81, 182 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima);

././.

ORDINA

ART. 1

Le navi mercantili che devono svolgere operazioni commerciali nell'ambito del Porto Isola di Gela (Diga, Pontile Principale, Pontiletto quota 1300, Campo Boe) o che abbiano necessità di stazionare nella Rada di Gela per rilascio forzato, per rilascio volontario, o su ordine/autorizzazione emanati da questa Autorità Marittima, possono ancorarsi, nella zona di fonda loro indicata dal Pilota di servizio della locale Corporazione dei Piloti sul canale 12 VIII, compresa fra quelle individuate come di seguito che per una più facile localizzazione vengono riportate sullo stralcio della carta nautica n° 263 "Litorale di Gela" edita dall'Istituto Idrografico della Marina.

>ZONA DI FONDA "ALFA" (Navi aventi GT <= a 2.000)		ZONA DI FONDA "BRAVO" (Navi aventi GT <= a 2.000)	
LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1) 37° 01',85 Nord	014° 15',74 Est	1) 37° 02',11 Nord	014° 15',22 Est
2) 37° 02',42 Nord	014° 16' 21 Est	2) 37° 02',45 Nord	014° 15' 52 Est
3) 37° 02',52 Nord	014° 15',90 Est	3) 37° 02',68 Nord	014° 15',01 Est
4) 37° 02',01 Nord	014° 15',48 Est	4) 37° 02',32 Nord	014° 14',80 Est

ZONA DI FONDA "CHARLIE" (Navi aventi GT <= a 5.000)		ZONA DI FONDA "DELTA" (Navi aventi GT >= a 5.000)	
LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1) 37° 02',32 Nord	014° 14',68 Est	1) 37° 00',89 Nord	014° 14',13 Est
2) 37° 03',16 Nord	014° 14' 89 Est	2) 37° 01',60 Nord	014° 14' 60 Est
3) 37° 03',33 Nord	014° 13',52 Est	3) 37° 02',06 Nord	014° 14',47 Est
4) 37° 02',49 Nord	014° 13',78 Est	4) 37° 02',20 Nord	014° 13',63 Est
		5) 37° 01',10 Nord	014° 13',37 Est

ZONA DI FONDA "ECHO" (Navi aventi GT >= a 30.000)		ZONA DI FONDA "FOXTROT" (Navi aventi GT <= a 5.000)	
LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1) 36° 59',68 Nord	014° 14',22 Est	1) 37° 00',43 Nord	014° 15',13 Est
2) 37° 00',28 Nord	014° 14' 70 Est	2) 37° 01',00 Nord	014° 15' 60 Est
3) 37° 00',50 Nord	014° 13',90 Est	3) 37° 01',13 Nord	014° 15',39 Est
4) 37° 00',50 Nord	014° 13',36 Est	4) 37° 00',74 Nord	014° 14',98 Est
5) 36° 59',70 Nord	014° 13',36 Est	5) 37° 00',52 Nord	014° 14',85 Est

ART. 2

E' fatto divieto alle navi all'ancora in una delle zone di fonda elencati nell'articolo 1 di effettuare cambi della zona di ancoraggio loro assegnati senza avvalersi dell'ausilio del Pilota di servizio della Corporazione dei Piloti del Porto di Gela.



ART. 3

Qualora un'ancora o attrezzo di pesca abbiano incocciato un oleodotto, un gasdotto, un cavo telefonico, telegrafico o elettrico, debbono essere abbandonati senza nemmeno tentare di liberarli, poiché ogni sforzo in tal senso può provocare gravi danni o la perdita della nave, per il pericolo di esplosioni o la presenza di notevoli intensità di correnti elettriche. Tutti i casi di danneggiamenti prodotti dalle navi a cavi, oleodotti e gasdotti sottomarini devono essere notificati a questa Autorità Marittima nel più breve tempo possibile a cura del comando di bordo sotto forma di evento straordinario a mente dell'art. 182, non senza avere prima comunicato l'evento a questa Autorità Marittima con il mezzo più celere a disposizione.

ART. 4

L'ordinanza n° 06/2002 emanata in data 16.05.2002 dal Capo del Circondario Marittimo di Gela è abrogata.

ART. 5

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone, cose ed all'ambiente, incorreranno nelle sanzioni previste dagli art. 1174, 1195 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave o diverso reato.

ART. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gela, 15 Marzo 2003

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco IACONO

1:25,000 Scale



LITORALE DI GELA



LITORALE DI GELA

Scale 1:25,000
Hydrographic Service
Official Chart